





# Lo storico alla sbarra.

## La perizia storica nel processo penale<sup>1</sup>

ISABELLA ROSONI

### 1. *Che cos'è la Verità*

La Verità con la V maiuscola, la verità assoluta, che non appartiene al mondo delle cose umane, è, come sappiamo, inattingibile. La cesura, la scissione tra ciò che è accaduto e ciò che si può sapere, ricostruire; la sconcertante impossibilità di accertare la verità di un evento ormai concluso, rimandano a un antico problema filosofico e ad un moderno problema epistemologico. La loro soluzione supera i limiti di questo lavoro e le competenze di chi scrive<sup>2</sup>.

Se la verità assoluta è inattingibile non per questo occorre cadere nello scetticismo. La conoscenza della verità è possibile relativamente al contesto in cui essa viene realizzata, al metodo con cui si svolge la ricerca e alla qualità e quantità di informazioni di cui si dispone e sulle quali tale conoscenza si fonda. Questa asserzione non comporta necessariamente un relativismo assoluto, la verità non dipende dalle opzioni individuali dei soggetti che se ne occupa-

no. Il grado di certezza raggiunto attraverso le griglie gnoseologiche sopra descritte, ne fa una conoscenza di tipo probabilistico. Se si tratta di provare che x ha commesso y, il risultato della operazione prevederà sempre una sia pur minima, infinitesimale, possibilità di errore: la verità stabilita, per quanto verificata e provata, apparterrà sempre all'ordine della probabilità e mai a quello della certezza (Rosoni 1995, p. 302).

La *verità processuale* che il giudice può giungere a definire è, dicevamo, una *verità approssimativa*. Si avvicina a quella assoluta senza poterla mai di fatto toccare, essendo la prima una congettura costruita a posteriori e la seconda un fatto già avvenuto e concluso, e quindi, di per sé, inconoscibile. E tuttavia il dibattito sulla verità processuale ha sempre, come punto di riferimento alto, il ragionamento circa la verità certa, quella verità che, se non arriva alla certezza, perlomeno si attesta ai gradi più alti della scala della probabilità (Ivi, p. 303).

## 2. La verità tra storia e processo

Questo tipo di approssimazione, che abbiamo definito probabilistico, riguarda sia la verità *processuale*, detta anche *formale* sia la verità storica, i cui confini di indagine sono determinati non dalle regole processuali ma da quelle del metodo storico.

Il tema della verità nel processo e del suo rapporto con la verità nella storia è un tema di lunga tradizione. Nel periodo più recente le riflessioni si aprono con gli scritti di Calamandrei (Calamandrei 1939) e Calogero (Calogero 1937) negli anni Trenta del Novecento, passano attraverso il lavoro di Carlo Ginzburg (Ginzburg 1991) e arrivano fino al recentissimo libro di Taruffo (Taruffo 2009). Motivo ricorrente a questo livello di riflessioni è la affinità che passa tra storici e giudici, tra ricerca storica e istruttoria processuale. Oggi il raffronto tra l'attività del giudice e quella dello storico è un tema di ricorrenti discussioni perchè rientra nell'ideale di una utilizzazione dialettica della storia e dell'indagine giudiziaria; ideale che ha conosciuto, nella seconda metà del XX secolo un rinnovato successo a causa dello sviluppo e della scienza storiografica e di quella processuale<sup>3</sup>.

La comparazione tra la metodologia di ricerca del giudice e quella dello storico, avviata da Calamandrei viene brillantemente conclusa da Ginzburg che ne descrive le discrepanze con una dimostrazione pratica. L'esempio, come sappiamo, è l'omicidio di Luigi Calabresi, provato sul piano processuale attraverso un'unica testimonianza di un pentito. Per uno storico tale prova non sarebbe ritenuta sufficiente, proprio perchè resa da un unico teste perlopiù fortemente interessato ad accusare la persona coinvolta. Gli esempi potrebbero essere

molti, ma questo illustra perfettamente la distanza che separa le verifiche giudiziarie-penali da quelle storiche.

Storia e diritto sono due discipline che hanno in comune la formulazione di ipotesi fattuali che vengono considerate vere attraverso delle prove che le confermano. Tuttavia, nonostante questa affinità di approccio gnoseologico esse si distinguono in maniera profonda. Innanzitutto perseguono obiettivi diversi, hanno funzioni e oggetti di indagine differenti, non comparabili per estensione e per il modo in cui vengono fissati, e, soprattutto sono incomparabili le modalità attraverso le quali un fatto si ritiene provato (Pastor 2009, pp. 99-173, pp. 132-133). Il lavoro del giudice è sempre limitato da una scadenza, da una decisione (l'emanazione di una sentenza). Lo storico al contrario gode della possibilità di fare ricerca per un tempo illimitato, aggiornando di continuo, sulla base di nuove acquisizioni, la sua ricerca. In realtà non decide nulla.

Il processo penale non è interessato alla individuazione della verità reale ed assoluta dei fatti, intende soprattutto verificare l'ipotesi accusatoria, conformemente ad un metodo preciso, attraverso lo strumento della discussione critica e del contraddittorio. La verità così ottenuta assomiglia più a una verità politica che ad una verità storica. E' una verità che serve a giustificare politicamente il gesto violento del punire.

La verità formale o processuale che emerge dal processo, si costruisce attraverso un percorso conoscitivo irto di regole che riguardano l'ammissione, l'assunzione e la valutazione delle prove che fatalmente ne condizionano la ricerca. A ben guardare i limiti che regolano l'ammissibilità delle prove nel processo rappresentano, a

livello epistemologico, un ostacolo alla conoscenza della verità (Pastor 2009, p. 139; di diverso avviso Taruffo 2009, pp. 83 ss.). Inoltre la regola processuale dell'autorità della cosa giudicata pone fine alla ricerca della verità processuale e le attribuisce la qualità di verità "assoluta". Viceversa la verità storica non può avere l'autorità della cosa giudicata. La ricerca storica infatti è necessariamente improntata ad uno spirito di autentica revisione. Quando emergono nuove fonti o acquisizioni lo storico deve rimettere in discussione quello che in un dato momento è parso lo stato "definitivo" della questione, perché la revisione è il motore primo dell'avanzamento della conoscenza, nella storia e in tutti i campi del sapere umano (Pezzino 2008, p. 128).

### 3. *Quando gli storici utilizzano il processo*

La relazione tra verità storica e verità processuale, e cioè tra i due esiti non sempre coincidenti cui pervengono rispettivamente l'attività dello storico e quella del giudice, viene in generale circoscritta – perlomeno nell'ambito dei nostri studi di settore – all'uso che gli storici fanno delle fonti processuali.

Per uno storico le fonti giudiziarie sono un documento di primaria importanza, ma per essere interpretate hanno bisogno di una adeguata capacità di discernimento. La fonte giudiziaria dà informazioni sul passato, sulle relazioni, sulle vicende personali dei suoi protagonisti, fornisce spesso notizie sulla mentalità sul mondo dei valori e, finalmente, illumina anche, certamente, sui fatti. Ma questi ultimi, proprio per la caratteristica della fonte, il suo essere un

punto di vista parziale, offrono un minore affidamento.

Penso all'utilizzo delle testimonianze e delle confessioni rese all'interno del processo inquisitorio di antico regime, alla loro affidabilità, alla versione dei fatti che va presa con le molle perché, come tutti sappiamo, dal processo emergono più le voci e le convinzioni degli inquisitori che quelle degli inquisiti.

Lo storico alle prese con le fonti processuali deve usare il buon senso, un ingrediente difficile da dosare. Le verità che emergeranno saranno sempre incerte perché la verità storica è una verità "scientifica" che si costruisce per approssimazioni successive ed è sempre suscettibile di revisione.

### 4. *Quando i giudici utilizzano la storia: la "tribunalizzazione della storia"*

Che cosa succede alla relazione tra verità storica e verità processuale quando la storia entra nel processo? La "tribunalizzazione della storia" – così viene definito questo fenomeno – venne inaugurata a Norimberga. Quel processo legittimò per la prima volta la sovrapposizione tra giudizio penale e giudizio storico, tra verità processuale e verità storica.

La documentazione cinematografica, entrata in aula come prova e documento, giocò nel processo un ruolo decisivo. Da allora Norimberga è diventato il paradigma del tribunale che, con una fortissima valenza simbolica, utilizza la storia per arrivare ad un verdetto politico, legando in un nodo indissolubile gli assunti della giustizia, della storia e della politica.



Caricatura anonima contro Pio IX, dal "Don Pirlone"

Dopo di allora l'idea che il tribunale sia il luogo in cui è possibile rendere giustizia a un evento storico atroce, passa in Israele dove il processo ad Eichmann inaugura una nuova stagione del processo pubblico, cine-televisivo, e dove lo spettatore partecipa quasi in diretta al giudizio storiografico (Melloni 2008, p. 17). Gli esempi successivi sono molti. Il processo di Auschwitz, celebrato a Francoforte nel 1965 contro il comandante del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, che vide alcuni importanti storici tedeschi nella veste di periti<sup>4</sup>. Ma anche, più recentemente, i processi celebrati davanti al Tribunale Penale Internazionale per la ricostruzione dei conflitti e dei massacri dei Tutsi in Rwanda e dei musulmani in Bosnia-Erzegovina. In tutti questi casi – quando il processo penale è chiamato a far emergere una verità spesso politica, sulla base della quale dirimere l'intreccio dei torti e delle ragioni e assicurare alle collettività una memoria condivisa cui far riferimento per ricostruire un tessuto sociale lacerato – le agenzie della giustizia si sono rivolte agli storici perché definissero una volta per tutte quale fosse

la verità da condividere.

È di tutta evidenza quanto risulti particolarmente grave e rischiosa l'affermazione che la verità storica è stata definitivamente appurata dalla sentenza di un tribunale, proprio perché quella verità assume una fortissima connotazione simbolica e politica.

D'altro canto scrivere storia è sempre un atto di rilevanza politica, poiché significa selezionare tra gli eventi trascorsi ciò che è degno di essere ricordato. Non c'è da scandalizzarsi quindi dell'uso che il potere fa della storiografia ma, se mai, avere l'avvertenza di individuarne gli scopi e quindi di porre dei limiti.

##### 5. Due esempi di processi italiani

Anche in Italia, recentemente, ci si è avvalsi della figura dello storico come consulente di parte nei processi per crimini nazisti realizzati nel nostro territorio.

Prenderò in esame due processi esemplari nel corso dei quali lo storico, entrato nel processo in qualità di consulente, ne ha determinato fortemente l'esito.

Tra la primavera e l'estate del 1994, a seguito di una richiesta di documentazione presentata dal magistrato Antonino Intelsano, procuratore militare titolare dell'inchiesta a carico di Priebeke, venivano ritrovati negli scantinati di Palazzo Cesi (locali della Procura generale militare di Roma) dentro un armadio protetto da un cancello di ferro (Armadio della Vergogna), ben 695 fascicoli nei quali erano inventariati crimini mai perseguiti, commessi dai nazifascisti a danno dei cittadini italiani. 280 furono rubricati a carico di ignoti nazisti e fascisti.

Gli altri 415, invece, a carico di militari tedeschi e italiani identificati.

Il ritrovamento suscitò grandi polemiche e diede avvio a due indagini parlamentari. Molti dei fascicoli, inviati alle varie Magistrature competenti, furono archiviati. Da altri presero avvio nuove indagini.

È il caso dei due procedimenti della procura militare di La Spezia per i fatti di Sant'Anna di Stazzema e di Monte Sole-Marzabotto contro degli ufficiali tedeschi ex appartenenti alle SS, ritenuti responsabili della strage della popolazione civile, processi che si conclusero entrambi con la condanna a dieci ergastoli.

L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema fu commesso da soldati tedeschi del II battaglione del 35° reggimento della *XVI SS Panzer-Grenadier Division*, comandata dal generale Max Simon, il 12 agosto 1944. Ai primi di agosto Sant'Anna di Stazzema era stata qualificata dal comando tedesco "zona bianca", ossia una località adatta ad accogliere sfollati e per questo la popolazione in quell'estate aveva superato le mille unità. Inoltre, sempre in quei giorni, i partigiani avevano abbandonato la zona senza aver svolto operazioni militari di particolare entità contro i tedeschi. Nonostante questo, all'alba del 12 agosto 1944, tre reparti di SS salirono a Sant'Anna, mentre un quarto chiudeva ogni via di fuga a valle. Alle sette il paese era circondato. Quando le SS giunsero a Sant'Anna, accompagnati da fascisti collaborazionisti che fecero da guide, gli uomini del paese si rifugiarono nei boschi per non essere deportati, mentre donne, vecchi e bambini, sicuri che nulla sarebbe capitato loro in quanto civili inermi, restarono nelle loro case. Ma i nazisti li rastrellarono, li chiusero nelle stalle o nelle cucine delle case, li uccisero con colpi di mitra e bombe a mano. Infine i morti furono dati alle fiamme per distruggere e cancellare tutto. In poco più di tre ore vennero massacrati 560 civili, in gran parte bambini, donne e anziani. Il processo del Tribunale militare di La Spezia si è concluso il 22 giugno 2005 con la condanna all'ergastolo per dieci ex SS colpevoli del massacro; senten-

za confermata in Appello nel 2006 e ratificata in Cassazione nel 2007.

Dopo il massacro di Sant'Anna di Stazzema, gli eccidi nazifascisti contro i civili sembravano essersi momentaneamente fermati. Ma il feldmaresciallo Albert Kesserling aveva scoperto che a Marzabotto agiva con successo la brigata Stella Rossa, e voleva dare un duro colpo a questa organizzazione e ai civili che la appoggiavano. Già in precedenza Marzabotto aveva subito rappresaglie, ma mai così gravi come quella dell'autunno 1944. Capo dell'operazione fu nominato il maggiore Walter Reeder, comandante del 16° battaglione corazzato ricognitori della *XVI SS Panzer-Grenadier Division*. La mattina del 29 settembre, prima di muovere all'attacco dei partigiani, quattro reparti delle truppe naziste, comprendenti sia SS che soldati della Wehrmacht, accerchiarono e rastrellarono una vasta area di territorio compresa tra le valli del Setta e del Reno, utilizzando anche armamenti pesanti. Da qui le truppe si mossero all'assalto delle abitazioni, delle cascine, delle scuole. Nella frazione di Casaglia di Monte Sole, la popolazione atterrita si rifugiò nella chiesa di Santa Maria Assunta, raccogliendosi in preghiera. Irruppero i tedeschi, uccidendo con una raffica di mitragliatrice il sacerdote, don Ubaldo Marchioni, e tre anziani. Le altre persone, raccolte nel cimitero, furono mitragliate: 195 vittime tra le quali 50 bambini. Fu l'inizio della strage. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare fu setacciato dai soldati nazisti e non fu risparmiato nessuno. Il processo del Tribunale militare di La Spezia si è concluso il 13 gennaio 2007 con la condanna all'ergastolo per dieci ex SS colpevoli del massacro; sentenza confermata in Appello nel 2008.

Dalle indagini della Procura Militare di La Spezia emerse che in entrambi i casi non si trattò di una rappresaglia scatenata contro la popolazione civile a seguito di azioni partigiane ma di un atto terroristico, di una azione premeditata e curata in ogni minimo dettaglio. L'obiettivo era quello di distruggere i paesi, sterminare gli abitanti e rompere ogni collegamento dei civili con le formazioni partigiane presenti nella zona.

In entrambi i processi vennero nominati, in qualità di consulenti dell'accusa, il prof. Paolo Pezzino e il dott. Carlo Gentile, due storici accreditati, le cui tesi interpretative dei fatti erano già pienamente condivise dal mondo accademico (Baldissara-Pezzino 2004, Pezzino 2008; Baldissara-Pezzino 2009, Gentile 2003a e b; Gentile 2004). Ad essi venne conferito l'incarico sia di ricercare dati ed informazioni attraverso il reperimento di documenti contenuti negli archivi e di valutarne l'attendibilità, sia di fornire al tribunale il contributo della loro esperienza professionale. La ricostruzione degli avvenimenti, l'attribuzione delle responsabilità e le motivazioni che hanno originato l'eccidio furono grazie a un imponente lavoro investigativo, cui sono seguite le testimonianze in aula di superstiti, di alcune SS appartenute al battaglione, e dei due periti storici nella qualità di consulenti. Infatti, da molti passaggi della sentenza, emerge che i giudici, nella descrizione del quadro storico, fanno quasi esclusivo riferimento ai dati forniti dai consulenti.

Nel corso del processo di Sant'Anna di Stazzema il tribunale rigettò l'istanza della difesa di nominare, come consulente di parte, lo storico revisionista Paolo Paoletti, molto popolare negli ambienti della Destra, autore anch'esso di un libro sulla strage di S. Anna di Stazzema (Paoletti 1998) nel quale sostiene che l'eccidio non fosse stato pianificato e che Reder ne fosse estraneo. Le motivazioni dell'esclusione sono chiare:

non si possono nutrire dubbi sull'esistenza di un piano preciso, volto ad un massacro indiscriminato. Per tale ragione non si è ritenuto di aderire alla richiesta della difesa [...] di procedere all'escussione dello storico Paolo Paoletti, autore di una pubblicazione sulla strage di Sant'Anna nella quale si perviene a diverse conclusioni, che

la palese dissonanza con quanto comprovato con tutte le risultanze sin qui esposte, avrebbe reso del tutto prive di pregio<sup>5</sup>.

Paoletti quindi sembra venire escluso non perché non accreditato dal mondo accademico, ma a motivo delle sue tesi revisioniste. La sua verità storica confligge con quella del consulente dell'accusa che, in questo modo, sembra essere acriticamente fatta propria dal tribunale.

Il suo contributo all'interno del contraddittorio avrebbe ostacolato il perseguimento della piena coincidenza tra le due verità: quella storica e quella processuale; il raggiungimento cioè di quella che potremmo definire una verità politica la cui esigenza si mostrava in quella circostanza, particolarmente avvertita. Operazione che lascia perplessi quantomeno per la compressione del diritto di difesa.

La perizia storica di Pezzino e Gentile si è rivelata particolarmente significativa per la ricostruzione del contesto storico, per la individuazione dei militari presenti in loco, e, infine, per la determinazione delle posizioni individuali dei militari che rivestivano funzioni gerarchicamente intermedie tra i comandanti delle divisioni e i soldati semplici.

Ma i giudici non hanno chiesto agli storici soltanto informazioni sui fatti. Da un più attento esame del procedere argomentativo delle sentenze si ricava che questi ultimi hanno fornito anche una loro interpretazione dei fatti, offrendo in questo modo ai giudici alcune massime d'esperienza<sup>6</sup> relative, per esempio al *modus operandi* dei reparti responsabili della strage, che si riveleranno utili per le attribuzioni delle responsabilità.

Nel contestare agli imputati in prevalenza il concorso morale nel reato, per aver



trasmesso l'ordine di compiere la strage, e nel valutare se avessero agito in stato di necessità o nell'adempimento del dovere, i giudici applicano gli articoli 40 c.p.m.p., e 54 c.p. In base all'art. 40 c.p.m.p. arrivano ad escludere l'operatività della giustificazione perché l'articolo prevede che nell'adempimento del dovere, che esclude la punibilità, non possono rientrare gli ordini la cui esecuzione costituisca manifestamente reato<sup>7</sup>. Invece, per escludere l'operatività dello stato di necessità, disciplinato dall'art. 54 c.p.<sup>8</sup>, i giudici fanno propria la massima d'esperienza che Pezzino e Gentile forniscono loro, secondo la quale non risulta provato neppure un caso di uccisione di soldati nazisti che si fossero rifiutati di eseguire gli ordini:

In proposito costituisce un dato che può senz'altro essere definito ormai notorio la circostanza che nei numerosi processi nei confronti di criminali nazisti, a partire da quello di Norimberga, sia stata sempre invocata tale esimente senza che, però, sia stato comprovato un solo caso di esecuzioni sommarie di militari disobbedienti, in specie in quelli celebrati nel primo dopoguerra, quando vi era la possibilità di sentire numerosissime SS ancora in mano alleata. Sul punto, nel corso del dibattimento è stato ascoltato il consulente del p.m., prof. Pezzino, il quale ha dichiarato di non essere a conoscenza di casi di fucilazione per disobbedienza ad ordini illegittimi nelle Forze armate tedesche; dichiarava anzi che certamente non ve ne erano stati in Italia, dove l'unico caso di esplicito rifiuto di eseguire tali ordini, da parte del comandante del reparto di polizia che aveva subito l'attentato di Via Rasella a Roma, non diede luogo a sanzioni di sorta; il consulente era addirittura a conoscenza di un caso, verificatosi nella Polonia occupata, in cui una parte degli uomini di un battaglione di Polizia, il 101°, ottennero di non partecipare ad azioni di sterminio di ebrei senza alcuna conseguenza disciplinare. Anzi fu proprio il comandante di battaglione a invitare chi, fra i suoi uomini, non se la sentisse di partecipare a quelle operazioni,

a farlo presente per essere destinato ad altri incarichi<sup>9</sup>.

Quasi le stesse parole avevano giustificato la sentenza espressa dallo stesso tribunale in merito alla strage di Sant'Anna di Stazzema:

In proposito costruisce un dato che può senz'altro essere definito ormai notorio la circostanza che nei numerosi processi nei confronti di criminali nazisti, a partire da quello di Norimberga, sia stata sempre invocata tale esimente senza che, però, sia stato comprovato un solo caso di esecuzioni sommarie di militari disobbedienti, in specie in quelli celebrati nel primo dopoguerra, quando vi era la possibilità di sentire numerosissime SS ancora in mano alleata.

In tal senso sono le informazioni fornite dal Prof. Pezzino, il quale ha ricordato, in particolare, che non risulta traccia di processi a carico di militari tedeschi rifiutatisi di dare esecuzione agli ordini più scellerati, tant'è vero che anche in relazione all'attentato di via Rasella, per il quale il comandante del reparto tedesco cui appartenevano le vittime si era rifiutato di dar corso alla rappresaglia (e per la quale furono poi impiegate le SS di Kappler), non subì alcuna conseguenza.

Agli stessi sostanziali risultati pervenne anche l'Ufficio centrale delle Amministrazioni giudiziarie regionali per l'accertamento dei crimini nazisti di *Ludwigsburg*, che dal 1958 esaminò centinaia di casi in cui era stato affermato che la mancata esecuzione avrebbe causato un pericolo mortale, senza però individuarne nemmeno uno. E difatti, alla luce di quelle "deludenti" ricerche, a partire dai processi celebrati dagli anni '70, anche le difese degli imputati hanno, quasi sempre, rinunciato a battere una strada rivelatasi impercorribile<sup>10</sup>.

Segni evidenti questi che, nel ragionamento dei giudici, è avvenuto un salto qualitativo: non solo non hanno ammesso la versione dei fatti proposta dal consulente della difesa, ma non hanno neppure sottoposto al vaglio critico le massime d'esper-

rienza formulate dai consulenti. Hanno accolto le risultanze delle ricerche storiche senza sottoporle ad alcun procedimento di verifica e di riscontro con elementi che ne attestassero l'attendibilità, assegnando loro, in sede processuale, il valore di leggi "scientifiche".

## 6. Per concludere

Il ricorso alla perizia storica ha aperto la porta ad un nuovo aspetto del rapporto tra giudici e storici, tra verità storica e verità processuale. In questo caso la consulenza degli storici ha offerto alla giustizia militare un supporto storico-critico solidissimo, capace di documentare la cornice del *modus operandi* nazista entro il quale avvennero le stragi, ma ha anche fatto sostanzialmente convergere due elementi che avrebbero dovuto restare distinti: la ricerca di una decisione giusta da parte del tribunale e quella d'una verità da parte della storia (Melloni 2008, pp. 30 s.).

Dai motivi delle decisioni dei giudici di La Spezia emerge chiaramente l'intento di giungere, più che a una verità processuale, a una verità storica che, in sede processuale, assumesse tutti i contorni di una verità politica.

A seguito delle due sentenze la questione dei crimini di guerra, della loro punibilità, della dialettica tra dimensione politica e giuridica della punizione è stata discussa in dibattiti, documenti televisivi, pubblicazioni. Storici e magistrati sono stati i principali protagonisti di questa stagione di esemplare e spettacolare politica della punizione. La ricerca storica è stata in qualche modo sollecitata ad assumere come terreno

d'indagine i processi e le culture giuridiche e non pochi storici sono transitati, come consulenti ed esperti, nelle aule di giustizia e nelle procure militari, mentre i magistrati hanno prestato crescente attenzione ai risultati raccolti dalla storiografia.

Io penso che giustizia, memoria e storia non dovrebbero essere legate assieme, proprio perché da questo nodo nascerebbe un *unicum* inestricabile con una fortissima valenza ideologica. Ed è questo fenomeno che ha portato molti paesi ad introdurre la fattispecie di negazionismo, e quindi alla tutela, in sede penale, della verità e della memoria storica intese come bene giuridico. Se le leggi in materia di negazionismo hanno aperto la strada all'ingerenza politica nel campo della libertà storica, quantomeno il revisionismo storico invece ha avuto, nell'ultimo quarto di secolo, il merito di scardinare antiche certezze perlopiù di natura ideologica. Di porre gli storici di fronte alla crisi dei propri modelli storiografici, e di costringerli ad un approfondimento della metodologia, all'uso della comparatistica, alla applicazione della categoria di complessità alle scienze storiche<sup>11</sup>.

Ancora una considerazione sulle conseguenze di questo processo: il tema della *memoria/storia condivisa* da un lato, se vuole essere privo di elementi di conflitto, deve assecondare reciproche reticenze politiche<sup>12</sup>, dall'altro finisce per assomigliare sempre più ad un potente esercizio pedagogico utile forse per rafforzare i legami interni di una comunità, ma sicuramente nefasto dal punto di vista dell'onesto mestiere di noi storici.

Sarebbe anche interessante soffermarci sulle "retoriche" che fondano tali argomenti: se la storia è una scienza (e nella vulgata popolare al sostantivo si applica automati-

camente l'aggettivo di esatta), la memoria è un dovere (Melloni 2008, p. 37). E così si chiude il cerchio: la verità storica è unica, tutelata dalla legge e obbligatoriamente ricordata<sup>13</sup>.

Un'ultima osservazione di natura deontologica: è accettabile il coinvolgimento dello storico in un'udienza penale, il suo prender parte attivamente alla formazione del giudizio come consulente delle parti o del tribunale? Il quadro del processo penale non si addice allo storico che si troverebbe necessariamente coinvolto nella decisione sulla libertà di un uomo, fatto questo che potrebbe fortemente influenzare l'autonomia della sua ricerca.

Lo storico dovrebbe sapere fin troppo bene che la ricerca della verità attraverso gli strumenti del processo penale ha sempre giustificato piccoli e grandi abusi. Che l'indagine penale è sempre, profondamente contaminata da ideali inquisitori e autoritari, come autoritaria è l'idea che esista una unica verità condivisibile (Pastor 2009, pp. 155 s.).

Per concludere potremmo dire che amministrare la giustizia non spetta agli storici, che scrivere libri di storia non spetta né ai giudici né ai politici, e che sarebbe meglio che ognuno si limitasse a fare bene il proprio mestiere

## Bibliografia

Baldissara L. e Pezzino P.

[2004] (a cura di), *Crimini e memorie di guerra*, Napoli, L'ancora del mediterraneo;

[2009] *Il massacro. Guerra ai civili a Monte Sole*, Bologna, Il Mulino;

Calamandrei P.

[1939] *Il giudice e lo storico*, in «Rivista di diritto processuale

civile», I, pp. 105-128.

Calogero G.

[1937] *La logica del giudice e il suo controllo in cassazione*, Padova, CEDAM;

Gentile C.

[2003a] *Le SS di Sant'Anna di Stazzema: azioni, motivazioni e profilo di una unità nazista*, in, M. Palla (a cura di), *Tra storia e memoria. 12 agosto 1944: la strage di Sant'Anna di Stazzema*, Roma, Carocci, pp. 86-117;

[2003b] *Marzabotto*, in: Gerd R. Ueberschär (a cura di), *Orte des Grauens. Verbrechen im Zweiten Weltkrieg*, Darmstadt, Primus, pp. 136-146;

[2004] *Walter Reder – ein politischer Soldat im „Bandenkampf“*, in Klaus-Michael Mallmann e Gerhard Paul (Hg.), *Karrieren der Gewalt. Nationalsozialistische Täterbiographien* (Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart, Vol. 2), Darmstadt, Primus, pp. 188-195;

Giannuli A.

[2009] *L'abuso pubblico della storia. Come e perché il potere politico falsifica il passato*, Parma, Guanda;

Ginzburg C.

[1991] *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino, Einaudi;

Melloni A.

[2008] *Per una storia della tribunalizzazione della storia*, in O. Marquard e A. Melloni, *La storia che giudica, la storia che assolve*, Roma-Bari, Laterza;

Paoletti P.

[1998] *Sant'Anna di Stazzema: 1944, la strage impunita*, Milano, Mursia;

Pastor D.

[2009] *Processi penali solo per conoscere la verità? L'esperienza argentina*, in E. Fronza e G. Fornasari (a cura di), *Il superamento del passato. Il superamento del presente. La punizione delle violazioni sistematiche dei diritti umani nell'esperienza argentina e colombiana*, Trento, Univ. degli Studi di Trento, pp. 99-173;

Pezzino P.

[2008] *Sant'Anna di Stazzema. Storia di una strage*, Bologna, Il Mulino;

Rosoni I.

[1995] *Quae Singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano, Giuffrè;

Taruffo M.

[2009] *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, Laterza;

Trib. Mil. La Spezia, 13 gennaio 2007, *Svolgimento del processo e motivi della decisione* (Processo Monte Sole-Marzabotto).

Trib. Mil. La Spezia, 22 giugno 2005, *Sentenza* (processo Sant'Anna di Stazzema).

<sup>1</sup> Questa relazione è stata presentata al convegno scientifico internazionale *Testimoni e testimonianze del passato*, tenuto a Capodistria il 24-26 settembre 2009. Il testo verrà pubblicato negli atti del convegno curati dalla rivista «Acta Histriae».

<sup>2</sup> Tuttavia, per un'analisi del problema vedi Rosoni 1995, pp. 299 ss.

<sup>3</sup> Cfr. la breve storia dell'idea tracciata in Ginzburg 1991, pp. 8 ss.

<sup>4</sup> Utilizzo che ha illustri precedenti: si pensi al caso Dreyfus e al processo Zola (metà '800) e ai processi Barbie, Touvier, Papon (seconda metà del '900) in Francia.

<sup>5</sup> Trib. Mil. La Spezia, 22 giugno 2005, *Sentenza*. I fatti come risultanti dall'istruzione processuale, (processo Sant'Anna di Stazzema), p. 123.

<sup>6</sup> Le massime d'esperienza sono delle definizioni o giudizi ipotetici, di contenuto generale, ottenute mediante l'esperienza ma indipendenti dal caso concreto da decidersi nel processo. Si tratta in breve di quello che nel vecchio sistema di prova veniva definito *id quod plerumque accidit*. Da questo punto di vista possiamo dire che mentre i fatti corrispondono al notorio e non possono essere confutati, le massime d'esperienza corrispondono all'*id quod plerumque accidit* e possono essere confutate da un'altra massima d'esperienza di segno contrario o da elementi di novità presenti nel caso specifico.

<sup>7</sup> Art. 40 c.p.m.p. «Per i reati militari, in luogo dell'art. 51 del codice penale, si applicano le dispo-

sizioni dei commi seguenti:

L'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine di un superiore o di altra Autorità competente, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine del superiore o di altra Autorità, del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine.

Nel caso preveduto dal comma precedente, risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine, quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato».

<sup>8</sup> Art. 54 c.p.: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo».

<sup>9</sup> Trib. Mil. La Spezia, 13 gennaio 2007, *Svolgimento del processo e motivi della decisione* (Processo Monte Sole-Marzabotto), p. 24

<sup>10</sup> Trib. Mil. La Spezia, 22 giugno 2005, *Sentenza, Le cause della giustificazione*, (processo Sant'Anna di Stazzema), pp. 189-190.

<sup>11</sup> Giannuli 2009, pp. 352-354: «Se la legislazione antinegazionista

e affine è stata il ferro di lancia dell'ingerenza del potere politico nella storiografia, il revisionismo storico ne è stato lo scudo ideologico e fra le due cose vi è una obiettiva convergenza».

<sup>12</sup> Giannuli 2009, p. 312: «... e questo illustra abbastanza bene il senso attribuito dal ceto politico all'«operazione storia condivisa»: una specie di mercato delle vacche nel quale ciascuno fa uno sconto all'altro».

<sup>13</sup> Aldo Giannuli stende un elenco delle giornate della memoria istituite dal nostro ceto politico nella «sfrenata voglia di fare storia»: 7 gennaio: giornata della bandiera; 27 gennaio: giornata dell'Olocausto; 11 febbraio: giornata del ricordo delle vittime della Mafia; 3 maggio: giornata del ricordo dei giornalisti vittime della Mafia e del terrorismo; 9 maggio: giorno della memoria delle vittime del terrorismo; seconda domenica di ottobre: giornata del ricordo delle vittime del lavoro; 31 ottobre: giornata del risparmio; 6 dicembre: giornata nazionale del ricordo e dell'azione sulla violenza contro le donne. Cfr. Giannuli 2009, p. 313.